



COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO Provincia di Reggio Emilia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 14 del 07 Aprile 2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2022.

L'anno 2022 il giorno sette del mese Aprile alle ore 19:30, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PAOLO FUCCIO	N	LUCA VILLA	S
LUISA FERRARI	S	MAURA CATELLANI	S
PRABHJYOT KAUR SINGH	S	DANIELE ERBANNI	S
FILIPPO SEMELLINI	S	FABIO LUSETTI	S
MARCO BARONI	S		
VALERIO BIZZARRI	S		
ROSAMARIA D'URZO	S		
STEFANIA GIANOTTI	S		
DANIEL RUSTICHELLI	S		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

E' inoltre presente il seguente assessore esterno:

MATTEO PANARI	S		
----------------------	----------	--	--

Assume la presidenza il Sig.ra LUISA FERRARI in qualità di Vice Sindaco assistito dal Segretario Dr. MAURO DE NICOLA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

PRABHJYOT KAUR SINGH
FILIPPO SEMELLINI
FABIO LUSETTI

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la Presidente, Luisa Ferrari, proporre ai Consiglieri Comunali la trattazione unitaria dei punti, dal n. 4 al n. 9 compresi, iscritti all'ordine del giorno della presente seduta, tutti afferenti all'approvazione del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di Previsione 2022 - 2024 e relativi allegati per passare successivamente, dopo la discussione, alla votazione distinta e separata dei medesimi punti;

Dato atto che nessun Consigliere Comunale si oppone alla proposta avanzata;

Premesso che:

- l'art.1, comma 739 e ss., della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 ha istituito l'Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- la nuova IMU sostituisce l'imposta comunale unica di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 nelle componenti IUC-IMU e IUC-TASI, abrogate dall'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 dall'anno 2020;

Considerato che la legge n. 160 del 2019, all'art. 1 dispone:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari al 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che a decorrere all'anno 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- al comma 752, che l'aliquota base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento ed i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione di consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino allo 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui dai commi 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione di consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esenti ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 della legge n. 208/2015, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima del 1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite del 1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della legge 208/2015;

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, che doveva essere adottato entro il 29/6/2020;

- il comma 757 della legge n. 160/2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune fra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/D del 18/2/2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, le disposizioni che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Considerato che alla data di oggi non risulta ancora adottato il modello di prospetto sopra citato;

Richiamato:

- l'articolo 5 decies del D.L. 146 del 21/10/2021, conv. L. 215 del 17/12/2021 che ha modificato l'articolo 1, comma 741, della legge n. 160 del 2019 per quanto riguarda l'agevolazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze estendendo il concetto di abitazione principale definito dall'articolo 1, comma 741, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 applicando il concetto di abitazione principale per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare situato nel territorio comunale o anche in comuni diversi;

- il comma 743 della Legge N. 234 del 30/12/2021, che ha ridotto al 37,5 per cento, per il solo anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;

Visto l'art. 1 comma 48 della Legge 30 dicembre 2020, n.178;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria (IMU) approvato con proprio atto n. 5 del 14/05/2020;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30 marzo 2021 con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2021;

Dato atto che l'Ente, nel definire le aliquote IMU, è chiamato a valutare e contemperare le esigenze di bilancio per l'anno 2022 in relazione agli obiettivi dell'ente di mantenere l'attuale livello dei servizi offerti alla comunità, ovvero, laddove possibile, potenziarlo, migliorandone anche la qualità;

Ritenuto opportuno modificare, per l'anno 2022, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ad esclusione della categoria D/10, l'aliquota passando dallo 0,95 per cento all' 1,06%, con l'obiettivo di garantire risorse adeguate al rispetto degli equilibri di bilancio 2022;

Rilevato che la modifica dell'aliquota IMU gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ad esclusione della categoria D/10 (fabbricati strumentali all'attività agricola) garantisce un'ulteriore previsione di entrata ai fini IMU stimata in € 132.000,00

al netto del quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà comunale determinata dal Ministero;

Considerato che, dalle stime operate sulle basi imponibili IMU come disciplinata dalla legge n. 160/2019, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto applicando per l'anno 2022, alle diverse tipologie di immobili non esenti, le medesime aliquote deliberate per IMU per l'anno 2021 e modificando l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ad esclusione della categoria D/10;

Ritenuto pertanto di modificare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (ad esclusione dei D/10) e di confermare per l'anno 2022 le seguenti aliquote IMU valide per il 2021 nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge n. 160/2019:

<p>0,60 per cento</p> <p>Detrazione</p>	<p>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1, A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE</p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
<p>Esclusioni</p> <p>Abitazioni principali ed equiparate escluse le categorie A1,A8, A9</p>	<p>ABITAZIONI PRINCIPALI</p> <p>Sono escluse dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.</p> <p>Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>ANZIANI E DISABILI</p>

	<p>E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.</p> <p><u>CASA FAMILIARE ASSEGNATA AL GENITORE AFFIDATARIO E RELATIVE PERTINENZE</u> Casa familiare assegnata al genitore affidatario, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.</p> <p><u>FORZE DI POLIZIA</u> E' escluso un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p><u>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</u> Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze. Sono inoltre ricompresi in tale fattispecie le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica.</p> <p><u>ALLOGGI SOCIALI</u> Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali di cui al decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008 e relative pertinenze, adibiti ad abitazione principale.</p>
<p>0,66 per cento</p>	<p><u>ALIQUOTA AGEVOLATA IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO</u> Si applica alle unità immobiliari e alle relative pertinenze (intendendo esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) <u>concesse in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge n. 431 del 09/12/1998 e ai sensi dell'Accordo Territoriale depositato presso la sede Comunale in data 14/12/2004 e regolarmente registrati;</u></p> <p>Ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata dovrà essere presentata apposita autocertificazione, a pena di decadenza dal beneficio, da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando entro il 31 dicembre dell'anno di attivazione del contratto apposito modulo predisposto dall'ufficio corredato da copia del contratto di locazione. Tale autocertificazione avrà effetto anche per gli anni successivi qualora non mutino le</p>

	<p>condizioni dichiarate. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota agevolata a seguito di cessazione o recesso anticipato del contratto di locazione, deve essere presentata all'ufficio dichiarazione di cessazione utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione.</p> <p>Per le abitazioni, locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431, l'imposta, determinata con tale aliquota, è ridotta al 75 per cento.</p>
0,88 per cento	<p>ALIQUTA AGEVOLATA PER ALTRI IMMOBILI CAT. C/1 La presente aliquota si applica alle seguenti tipologie catastali: - C/1: Negozi e botteghe</p>
0,95 per cento	<p>ALIQUTA AGEVOLATA PER FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN COMODATO D'USO GRATUITO Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 e relative pertinenze nel numero massimo di 3 di categoria diversa (C/2, C/6 e C/7, una per tipo), concessi in comodato gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica.</p> <p>A tal fine il contribuente che intende avvalersi dell'aliquota agevolata dovrà presentare apposita dichiarazione di sussistenza dei requisiti su modello predisposto dal comune, a pena di decadenza dal beneficio, entro il 31 dicembre dell'anno di attivazione del comodato gratuito.</p> <p>Tale dichiarazione avrà effetto anche per gli anni successivi qualora non mutino le condizioni dichiarate. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota agevolata, deve essere presentata all'ufficio dichiarazione di cessazione utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione.</p> <p>Ai sensi articolo 1, comma 747, lettera c) della legge n. 160/2019, la base imponibile è ridotta del 50% nei contratti di comodato gratuito a parenti entro il primo grado che soddisfino le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'immobile dato in comodato non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. • il proprietario dell'immobile non deve possedere altre unità abitative in Italia (neppure in percentuale) oltre a quello concesso in comodato, ad eccezione di quello in cui abita, solamente se si trova nello stesso comune di quello oggetto di comodato e purché non appartenga alle categorie catastali A/1 A/8 e A/9. • Il comodato deve essere registrato. • il beneficiario del comodato deve avere la residenza e la dimora abituale nell'immobile avuto in comodato. • il proprietario dell'immobile deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato. • la riduzione della base imponibile si applica anche alle pertinenze registrate nel contratto di comodato. <p>Fermo restando tutte le condizioni sopra indicate per usufruire dell'aliquota agevolata, la stessa è estesa, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, in presenza di figli minori.</p>
1,06 per cento	<p>ALIQUTA per IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D, ad esclusione dei D/10</p>

0,1 per cento	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA di cui all'art. 9, comma 3-bis, decreto-legge n. 557/1993, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133/1994, e successive modifiche ed integrazioni che risultino iscritti al catasto edilizio urbano in categoria D/10 o, in caso di diversa categoria, sia presente l'attestazione di ruralità nel certificato catastale (visura)
esenzioni	<p>TERRENI AGRICOLI posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3 del citato decreto legislativo n. 99/2004.</p> <p>IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO AL COMUNE Sono esenti gli immobili concessi in comodato gratuito al Comune, esclusivamente per l'esercizio degli scopi istituzionali dell'Ente.</p> <p>BENI MERCE, cioè i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.</p> <p>Sono esenti, inoltre tutte le altre fattispecie previste dalle normative vigenti</p>
1,06 per cento	<p>ALIQUOTA ORDINARIA Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti.</p> <p>Si applica altresì agli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 9/12/1998 non aventi i requisiti per l'ottenimento dell'aliquota agevolata di cui sopra. L'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75% ai sensi articolo 1 comma 760 della legge n. 160/2019.</p> <p>Per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta determinata con tale aliquota è ridotta al 37,5% ai sensi del comma 743 della Legge N. 234 del 30/12/2021.</p>

Considerato che:

- la legge 27/12/2006, n. 296, art. 1, comma 169 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 13, comma 13bis, del D.L. 201/2011 così come modificato dall'art. 10, comma 4, lett. b) del D.L. n. 35/2013 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64 secondo cui "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti d'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita

l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'art. 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 con il quale è stato differito al 31 marzo 2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024;

Visto altresì l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: "5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.");

Ricordato che a decorrere dall'anno di imposta 2022 è fatto obbligo di utilizzare, ai fini dell'invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle città metropolitane, il formato elettronico individuato dal decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021), emanato in attuazione del comma 15-bis del citato art. 13 del D. L. n. 201 del 2011;

Visto il Regolamento Generale delle entrate tributarie Comunali;

Richiamata la Deliberazione n. 102 adottata dal Consiglio Comunale in data 30/11/2017 avente ad oggetto "Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio." con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

Considerato l'ultimo periodo dell'art. 2 - Funzioni trasferite - della sopra citata convenzione che recita: "E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).";

Visto il parere rilasciato in merito dal Revisore Unico dei Conti;

Preso atto dei pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 t.u.:

- favorevole, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana individuato con deliberazione di Giunta dell'Unione Pianura Reggiana n. 5 del 26/02/2020 - ai sensi dell'art. 5 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi - nonché la delibera di Giunta Comunale n. 29 del 05/03/2020 di

	<p>applicano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p><u>ANZIANI E DISABILI</u> E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.</p> <p><u>CASA FAMILIARE ASSEGNATA AL GENITORE AFFIDATARIO E RELATIVE PERTINENZE</u> Casa familiare assegnata al genitore affidatario, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.</p> <p><u>FORZE DI POLIZIA</u> E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p><u>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</u> Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze. Sono inoltre ricompresi in tale fattispecie le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica.</p> <p><u>ALLOGGI SOCIALI</u> Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali di cui al decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008 e relative pertinenze, adibiti ad abitazione principale.</p>
<p>0,66 per cento</p>	<p><u>ALIQUOTA AGEVOLATA IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO</u> Si applica alle unità immobiliari e alle relative pertinenze (intendendo esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) <u>concesse in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge n. 431 del 09/12/1998 e ai sensi dell'Accordo Territoriale depositato presso la sede Comunale in data 14/12/2004 e regolarmente registrati;</u></p>

	<p>Ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata dovrà essere presentata apposita autocertificazione, a pena di decadenza dal beneficio, da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando entro il 31 dicembre dell'anno di attivazione del contratto apposito modulo predisposto dall'ufficio corredato da copia del contratto di locazione. Tale autocertificazione avrà effetto anche per gli anni successivi qualora non mutino le condizioni dichiarate.</p> <p>Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota agevolata a seguito di cessazione o recesso anticipato del contratto di locazione, deve essere presentata all'ufficio dichiarazione di cessazione utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione.</p> <p>Per le abitazioni, locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431, l'imposta, determinata con tale aliquota, è ridotta al 75 per cento.</p>
<p>0,88 per cento</p>	<p>ALIQUTA AGEVOLATA PER ALTRI IMMOBILI CAT. C/1</p> <p>La presente aliquota si applica alle seguenti tipologie catastali: - C/1: Negozi e botteghe</p>
<p>0,95 per cento</p>	<p>ALIQUTA AGEVOLATA PER FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN COMODATO D'USO GRATUITO</p> <p>Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 e relative pertinenze nel numero massimo di 3 di categoria diversa (C/2, C/6 e C/7, una per tipo), concessi in comodato gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica.</p> <p>A tal fine il contribuente che intende avvalersi dell'aliquota agevolata dovrà presentare apposita dichiarazione di sussistenza dei requisiti su modello predisposto dal comune, a pena di decadenza dal beneficio, entro il 31 dicembre dell'anno di attivazione del comodato gratuito.</p> <p>Tale dichiarazione avrà effetto anche per gli anni successivi qualora non mutino le condizioni dichiarate.</p> <p>Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota agevolata a seguito di cessazione o recesso anticipato del contratto di locazione, deve essere presentata all'ufficio dichiarazione di cessazione utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione.</p> <p>Ai sensi articolo 1, comma 747, lettera c) della legge n. 160/2019, la base imponibile è ridotta del 50% nei contratti di comodato gratuito a parenti entro il primo grado che soddisfino le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'immobile dato in comodato non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. • il proprietario dell'immobile non deve possedere altre unità abitative in Italia (neppure in percentuale) oltre a quello concesso in comodato, ad eccezione di quello in cui abita, solamente se si trova nello stesso comune di quello oggetto di comodato e purché non appartenga alle categorie catastali A/1 A/8 e A/9. • Il comodato deve essere registrato. • il beneficiario del comodato deve avere la residenza e la dimora abituale nell'immobile avuto in comodato. • il proprietario dell'immobile deve risiedere

	<p>anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato.</p> <ul style="list-style-type: none"> • la riduzione della base imponibile si applica anche alle pertinenze registrate nel contratto di comodato. <p>Fermo restando tutte le condizioni sopra indicate per usufruire dell'aliquota agevolata, la stessa è estesa, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, in presenza di figli minori.</p>
1,06 per cento	ALIQUOTA per IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D, ad esclusione dei D/10
0,1 per cento	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA di cui all'art. 9, comma 3-bis, decreto-legge n. 557/1993, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133/1994, e successive modifiche ed integrazioni che risultino iscritti al catasto edilizio urbano in categoria D/10 o, in caso di diversa categoria, sia presente l'attestazione di ruralità nel certificato catastale (visura)
esenzioni	<p>TERRENI AGRICOLI posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3 del citato decreto legislativo n. 99/2004.</p> <p>IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO AL COMUNE Sono esenti gli immobili concessi in comodato gratuito al Comune, esclusivamente per l'esercizio degli scopi istituzionali dell'Ente.</p> <p>BENI MERCE, cioè i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati</p> <p>Sono esenti, inoltre tutte le altre fattispecie previste dalle normative vigenti</p>
1,06 per cento	<p>ALIQUOTA ORDINARIA Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti.</p> <p>Si applica altresì agli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 9/12/1998 non aventi i requisiti per l'ottenimento dell'aliquota agevolata di cui sopra. L'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75% ai sensi articolo 1 comma 760 della legge n. 160/2019.</p> <p>Per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta determinata con tale aliquota è ridotta al 37,5% ai sensi del comma 743 della Legge N. 234 del 30/12/2021.</p>

- 2) di dare atto che l'equilibrio di bilancio viene rispettato con l'applicazione delle susesposte aliquote e detrazioni;
- 3) di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, ed ai sensi dell'art. 1, comma 169 della legge 296/2006 e all'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 e

all'art. 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022;

- 4) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2022, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Inoltre, con distinta e separata votazione, espressa per alzata di mano, avente il seguente esito:

Favorevoli n.8 Consiglieri;

Contrari n.4 Consiglieri (Villa, Catellani, Erbanni, Lusetti);

Astenuti n. 0 Consiglieri,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

* * * * *

Sul presente provvedimento si esprime parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

dott.ssa Adriana Vezzani

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

dott.ssa Roberta Tagliagambe

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
LUISA FERRARI

Il Segretario
Dr. MAURO DE NICOLA